

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 568**PROPOSTA DI LEGGE**

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE' COCCI, FASSINA, PETRONE, PARRI, PALLENZONA, BELLONI,  
PRETI, ZAGARI, ARIOSTO, MORO GEROLAMO LINO, ROSELLI, PIERAC-  
CINI, CARCATERRA, LOMBARDI RUGGERO, TITOMANLIO VITTORIA,  
BERNARDINETTI, BIASUTTI***Annunziata il 19 maggio 1949***Riforma del « Fondo per l'indennità agli impiegati »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione del « Fondo per l'indennità agli impiegati » avvenuta con regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, costituisce indubbiamente il coronamento di un processo evolutivo in senso sociale della legislazione riguardante l'indennità di licenziamento spettante agli impiegati privati. È indubbio che il provvedimento legislativo ora ricordato costituisce ormai una conquista dei lavoratori impiegati, la quale ha già utilmente operato nel passato e assai utilmente potrà operare nel futuro. È da ritenersi che non vi sia altro sistema che possa garantire altrettanto validamente i lavoratori impiegati.

Come è noto, dopo una prima regolamentazione organica del contratto di impiego privato, di cui al decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, con il regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, venne confermata, a favore degli impiegati privati, una indennità di licenziamento proporzionata all'ultimo stipendio ed alla durata del servizio prestato; alcuni contratti collettivi di lavoro hanno poi riconosciuto il diritto a tale indennità anche nel caso di dimissioni, cominciando a denominarla indennità di anzianità, nome questo

successivamente consacrato dal Codice civile all'articolo 2120.

Detto decreto lasciava però all'arbitrio del datore di lavoro di effettuare appositi stanziamenti per costituire in tempo le somme occorrenti al pagamento di detta indennità. Per gran parte degli impiegati privati l'indennità di anzianità rimaneva pertanto legata alle sorti dell'azienda e proprio nei casi di dissesto, in cui maggiore ne è la necessità, si riduceva la probabilità di percepirla.

Con il « Fondo » invece si è provveduto finalmente ad ottenere l'accantonamento effettivo delle indennità al di fuori del ciclo aziendale, e quindi al riparo dalle alee relative, istituendo, inoltre, con particolare riguardo alle famiglie numerose, una speciale integrazione delle indennità stesse nel caso di cessazione del rapporto di impiego per morte od invalidità permanente nei primi dieci anni di servizio, quando cioè l'ammontare della liquidazione percepibile è troppo modesto.

Dopo la liberazione le Associazioni dei datori di lavoro, prospettando le difficoltà in cui talune aziende si trovavano per quanto riguardava il conguaglio degli accantonamenti agli aumentati stipendi, ottennero — mediante diverse proroghe — di sospendere tem-

poraneamente i versamenti al « Fondo », anche al fine di studiare e proporre le opportune modifiche da apportare alla legge istitutiva. Il « Fondo » è rimasto bloccato alle indennità maturate al 31 dicembre 1944.

La presente proposta di legge prevede in linea generale il mantenimento dell'attuale struttura del « Fondo », ma istituisce un periodo transitorio di ben venti anni, entro il quale le aziende debbono ricostituire gli accantonamenti graduandone nel tempo l'onere, ciascuna secondo le proprie possibilità, con il solo obbligo di un versamento annuo minimo del 5 per cento delle indennità maturate, che per una azienda di media costituzione corrisponde inizialmente a circa il 2 per cento della spesa per stipendi e che è quindi del tutto sopportabile.

Durante il periodo di 20 anni viene istituita una forma di garanzia a favore dell'impiegato, per i casi di eventuale insolvenza del datore di lavoro per la parte di indennità non ancora accantonata e quindi scoperta, con un contributo per ciascun anno proporzionale alla parte di indennità non ancora accantonata, il quale quindi va decrescendo nel ventennio fino a cessare del tutto con l'avvenuta ricostituzione dell'accantonamento per le totali indennità maturate.

Al termine dei venti anni con la ricostituzione integrale del « Fondo », riprende piena applicazione la legge del 1942.

La presente proposta di legge, consentendo entro venti anni la ricostituzione del « Fondo » nella struttura attuale, rappresenta un equo compromesso fra la tutela dei diritti dei

lavoratori e le contingenti necessità e difficoltà in cui possono trovarsi attualmente i datori di lavoro. Infatti, tenuto conto della garanzia istituita, il graduale accantonamento delle indennità in così lungo periodo non pregiudica la sicurezza per l'impiegato, o per i suoi aventi diritto, di percepire, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, le indennità di anzianità, sicurezza che può essere data soltanto dal mantenimento dell'attuale sistema di accantonamento.

L'adozione di un sistema diverso da quello proposto, senza l'obbligo dell'accantonamento extra azienda delle indennità di anzianità dovute agli impiegati all'atto della cessazione del rapporto d'impiego, apparirebbe destinata a favorire i datori di lavoro, consentendo loro di non accantonare le somme occorrenti a far fronte al pagamento delle indennità di anzianità (di non compiere cioè quello che può considerarsi un atto di sana amministrazione) e di potere quindi destinare ad altro uso gli importi relativi i quali rimarrebbero nel capitale fisso o circolante delle aziende. D'altra parte, l'adozione di un sistema diverso, anche non tenendo conto dei riflessi non trascurabili nei confronti del Tesoro, che vedrebbe cessare completamente il notevole afflusso sugli investimenti in titoli di Stato previsto dalla legge del 1942 e che la legge proposta mantiene, con i temperamenti di cui all'articolo 10, faciliterebbe le insolvenze da parte dell'Aziende, accrescendo i loro oneri proprio nei periodi di crisi, e creerebbe sperequazioni fra le aziende sane e bene amministrare e le altre.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È in facoltà dei datori di lavoro indicati all'articolo 1 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, di completare gli accantonamenti, da effettuare presso il « Fondo per l'indennità agli impiegati » a norma del citato decreto, entro il 30 giugno 1969, versando entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 1949 e finché non sia raggiunto l'integrale accantonamento, non meno del 5 per cento dell'importo complessivo che ciascun datore di lavoro dovrebbe corrispondere ai propri impiegati in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per l'indennità di anzianità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'articolo 2120 del Codice civile.

## ART. 2.

Finché l'accantonamento non raggiunga l'intero importo dell'indennità di anzianità denunciata dal datore di lavoro, l'interesse di cui all'articolo 3, n. 2, lettera a), del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, sarà dal « Fondo » riconosciuto sul solo importo effettivamente accantonato e portato in aumento dell'accantonamento.

Sulla parte di indennità non ancora accantonata non sarà addebitato l'interesse previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 8, del citato regio decreto-legge.

## ART. 3.

Nei casi previsti dagli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, ed in deroga a quanto in essi stabilito, il « Fondo indennità impiegati » è tenuto ad effettuare i pagamenti unicamente nei limiti delle somme accantonate per l'impiegato il cui rapporto di impiego è venuto a cessare.

## ART. 4.

Il « Fondo per l'indennità agli impiegati », oltre ai suoi compiti istituzionali, provvede anche, nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro, sempre che l'impiegato o, in caso di morte, gli aventi diritto abbiano provveduto alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e su richiesta del giudice delegato, al pagamento diretto a favore dell'impiegato medesimo o dei suoi aventi diritto:

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) della parte di indennità di anzianità maturata non ancora accantonata, fatta detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro a tale titolo;

b) della parte di indennità integrativa di cui all'articolo 3, n. 2, lettera b), del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che risultasse a carico del datore di lavoro a norma del primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge medesimo, previa detrazione della somma da lui eventualmente pagata a tale titolo.

In ambedue i casi a) e b) è esclusa dalla garanzia la parte di indennità relativa ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, quando detti aumenti non siano dovuti a disposizioni di carattere generale o a patti collettivi di lavoro.

Il « Fondo » è surrogato di diritto all'impiegato o ai suoi aventi diritto nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

## ART. 5.

Il datore di lavoro, finché non abbia provveduto all'integrale accantonamento delle indennità di anzianità maturate dai propri impiegati, è tenuto a versare al « Fondo », entro il 30 giugno di ogni anno, per gli scopi indicati al precedente articolo 4, e per provvedere al pagamento della quota parte delle spese di gestione e dell'indennità integrativa proporzionata alla quota parte dell'indennità maturata non ancora accantonata, un contributo ragguagliato ad una percentuale della differenza tra l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dai propri impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente e l'importo accantonato. Detta percentuale sarà determinata di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, in base al rendiconto economico di gestione di competenza dell'anno precedente. Per l'anno 1949 la percentuale stessa è stabilita nella misura dell'1 per cento.

## ART. 6.

Il « Fondo per l'indennità agli impiegati » dovrà tenere una gestione distinta dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il «Fondo» potrà altresì tenere gestioni distinte per settori di attività o per quelle categorie che siano determinate a tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui agli articoli 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

## ART. 7.

Ai datori di lavoro che abbiano provveduto o provvederanno alla stipulazione di contratti di assicurazione o di capitalizzazione a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, è consentita, senza particolare autorizzazione, una rateazione massima di 20 anni dei premi unici dovuti all'atto della stipulazione dei contratti stessi per l'anzianità pregressa o successivamente per aumenti di retribuzione.

I datori di lavoro di cui al precedente comma, che si siano avvalsi o che si avvalgano della facoltà di rateare i premi unici, sono tenuti ad iscriversi al «Fondo per l'indennità agli impiegati», limitatamente alla copertura del rischio d'insolvenza ed a versare quindi annualmente la relativa quota parte del contributo di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge sulla differenza fra l'indennità di anzianità maturata a favore dei propri impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente e il valore di riscatto speciale per il caso di licenziamento garantito alla stessa data dai contratti stipulati.

## ART. 8.

I contratti di assicurazione o di capitalizzazione di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che abbiano il beneficio riservato per la intera somma assicurata all'impiegato o ai suoi aventi diritto, anche se la somma assicurata è pagata al datore di lavoro a norma del precitato regio decreto-legge, sono esenti dalla tassa di assicurazione.

Negli altri casi la tassa è ridotta alla metà ed è commisurata sull'ammontare del premio e degli accessori.

## ART. 9.

Le somme versate dal datore di lavoro al «Fondo» per la costituzione delle indennità di anzianità sono ammesse in detrazione del reddito di categoria B, agli effetti dell'applicazione di ricchezza mobile.

Il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge è esente da qualsiasi imposta o tassa e, quando sia stato versato, è portato in diminuzione del reddito aziendale.

ART. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio e con gli altri Ministri interessati, possono essere autorizzate forme di investimento delle attività diverse da quelle indicate nel regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Il « Fondo », in deroga alle disposizioni di cui al n. 1, dell'articolo 3, del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, è autorizzato ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nei limiti di un quarto dell'80 per cento delle attività che si renderanno disponibili.

ART. 11.

Sono chiamati a far parte del Comitato di cui agli articoli 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e 1 del decreto legislativo 1° agosto 1945, n. 708, due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 12.

Oltre ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, spetta al Comitato:

- 1°) approvare il rendiconto annuale di cui all'articolo 5 della presente legge;
- 2°) decidere l'applicazione delle ammende e la loro misura;
- 3°) decidere in via amministrativa sui ricorsi degli interessati riguardanti la misura e il pagamento della indennità nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 13.

Sulle somme versate al « Fondo » ai sensi dell'articolo 3 della presente legge non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

La garanzia dello Stato di cui all'articolo 12, del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, si estende agli impegni assunti dal « Fondo » ai sensi degli articoli 4 e 7 della presente legge.

ART. 14.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, la denuncia del personale può essere presentata dal datore di lavoro entro

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il mese di febbraio di ogni anno e in essa dovrà essere dichiarato il settore di attività a cui il datore di lavoro appartiene, nonché l'importo che intende versare in conto indennità maturata e che non può essere inferiore alla percentuale stabilita all'articolo 1 della presente legge.

## ART. 15.

Il datore di lavoro che non abbia provveduto ad effettuare i versamenti al « Fondo » nella misura e nei termini stabiliti è tenuto a corrispondere al « Fondo » stesso le somme non versate a tale titolo, aumentate degli interessi di mora nella misura del 10 per cento annuo, e può essere punito con l'ammenda fino ad un massimo di lire 20.000.

Con la stessa ammenda può essere punito il datore di lavoro che non provveda, nei termini stabiliti, alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, o vi provveda in modo inesatto e incompleto.

I crediti del « Fondo » verso i datori di lavoro godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociale obbligatorie.

## ART. 16.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

## ART. 17.

Per quanto non è contemplato nella presente legge restano in vigore le norme del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e quelle del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, potranno essere emanate le norme regolamentari eventualmente necessarie per il funzionamento del « Fondo ».

## ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ogni disposizione ad essa contraria si intende abrogata.